



# BILANCIO **2024**





## INDICE

<b>1. Introduzione .....</b>	<b>4</b>
1.1 Premessa.....	4
1.2 Scopo e area di applicazione .....	4
1.3 Definizioni .....	5
1.3.1 Continuità aziendale .....	5
1.3.2 Crisi .....	5
<b>2. Il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale .....</b>	<b>6</b>
2.1 Descrizione del sistema di controllo interno di gestione dei rischi aziendali.....	6
2.2 Individuazione degli indici/indicatori quantitativa e qualitativi e determinazione delle soglie di allarme .....	7
2.2.1 Indicatori di tipo quantitativo.....	7
2.2.2 Indicatori di tipo qualitativo ricavati in via extra contabile.....	8
2.3 Descrizione dell'attività di monitoraggio e reporting.....	12
<b>3. Ipotesi di superamento della soglia di allarme .....</b>	<b>13</b>
<b>1. La Società .....</b>	<b>15</b>
1.1 Gli azionisti.....	15
1.2 Gli Organi Societari .....	16
<b>2. In-house e Controllo analogo.....</b>	<b>17</b>
<b>3. Le disposizioni dell'Articolo 6 del D.Lgs. 175/2016 .....</b>	<b>22</b>
<b>4. La valutazione del rischio di crisi aziendale al 31 dicembre 2024 .....</b>	<b>23</b>
<b>5. Gli strumenti di Governo societario "facoltativi" .....</b>	<b>27</b>
<b>6. Conclusioni.....</b>	<b>31</b>

## QUADRO NORMATIVO

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (di seguito per brevità *“TUSPP”*), entrato in vigore il 23 settembre 2016, ha riordinato la disciplina delle società a partecipazione pubblica.

Con l’emanazione del summenzionato decreto legislativo è stato creato un corpus normativo unitario in tema di società a partecipazione pubblica, con l’obiettivo di disciplinare e regolare in maniera organica una materia ampia e complessa, la cui normativa di riferimento si presentava frammentata e in molti casi non coordinata e disomogenea.

Successivamente sono state apportate varie modificazioni al *“TUSPP”*, l’ultima delle quali con L. 7 ottobre 2024, n. 143 di conversione del D.L. 9 agosto 2024, n. 113

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all’art. 2, co.1, lett. m) del D.Lgs. 175/2016, è tenuta - ai sensi dell’art. 6, co. 4, D.Lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, D.Lgs. cit.);
- l’indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell’art. 6, co. 3, ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

Il presente documento è stato elaborato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6 del succitato Testo unico.

**PROGRAMMA di VALUTAZIONE del RISCHIO di CRISI  
AZIENDALE ai SENSI dell'art. 6, CO. 2, del D.Lgs. 175/2016**

## 1. Introduzione

### 1.1 Premessa

Con deliberazione n. 1634 del 13 ottobre 2017, aggiornata con deliberazione n. 927 del 3 luglio 2020, la Giunta Provinciale ha approvato le nuove disposizioni in materia di gestione coordinata delle partecipazioni societarie della Provincia prevedendo in particolare che, a decorrere dall'esercizio oggetto del bilancio 2017, le società controllate in via diretta e indiretta dalla medesima adottino specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, anche in relazione all'art. 14 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*.

Il presente *"programma di valutazione del rischio di crisi aziendale"* è predisposto in attuazione dell'obbligo previsto al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 in virtù del quale *"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4."* Il comma 4 prevede che *"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio."*

In sostanza, il *"programma di valutazione del rischio di crisi aziendale"* deve essere predisposto ed adottato obbligatoriamente dalle società controllate in via diretta ed indiretta dalla Provincia a decorrere dall'esercizio di bilancio 2017. L'assemblea dei soci ne dovrà essere informata in sede di approvazione del bilancio e tale informativa supplementare deve essere pubblicata *"contestualmente al bilancio di esercizio"*. Per le società che approvano un bilancio ordinario è opportuno che tale informativa sia integrata nella relazione sugli strumenti di governo societario; in alternativa è possibile procedere ad una sua approvazione in assemblea e pubblicazione sul sito istituzionale.

Il cuore del programma di valutazione del rischio è l'individuazione ed il monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare preventivamente la crisi aziendale e che siano gli amministratori della società ad essere demandati ad affrontare e risolvere tale criticità, adottando *"senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento"*.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente aggiornamento del *"Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale"* che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

### 1.2 Scopo e area di applicazione

Lo scopo del *"programma di valutazione del rischio di crisi aziendale"* è di prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro società, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio nei confronti dei soci, ponendo in capo all'organo di amministrazione e a quello di controllo, obblighi informativi sull'andamento della Società.

## 1.3 Definizioni

### 1.3.1 Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, Codice Civile che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo. Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

### 1.3.2 Crisi

L'art. 2, lett. c) della Legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie; secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

## 2. Il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale

### 2.1 Descrizione del sistema di controllo interno di gestione dei rischi aziendali

Il sistema di controllo interno di gestione dei rischi aziendali vede il coinvolgimento di più soggetti, ciascuno focalizzato su specifici ambiti.

In primo luogo si richiamano gli organi di controllo previsti dall'art. 30 dello statuto della Società:

- il Collegio Sindacale, che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento;
- il Revisore Legale dei Conti, che svolge la revisione contabile dei bilanci;
- l'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
- Si richiamano quindi le funzioni di controllo interno:
  - la funzione Internal Audit, che verifica, attraverso le iniziative di Internal Auditing, il corretto utilizzo delle procedure interne e il rispetto delle normative da parte delle strutture aziendali e garantisce, in coerenza con le normative, gli adempimenti e i controlli in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;
  - la funzione Controllo di gestione, che assicura la formulazione del budget annuale, nonché il continuo monitoraggio dell'andamento aziendale e degli obiettivi economico-patrimoniali stabiliti;
  - la funzione Chief Information Security Officer (CISO), che definisce le politiche di sicurezza per proteggere gli asset informatici da possibili attacchi, identifica i rischi di sicurezza a cui sono soggette le informazioni ed i sistemi informatici individuando le misure idonee a mitigarli;
  - la funzione Sicurezza in Ambiente di Lavoro che presidia la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in congiunzione con il RSPP aziendale, adotta le misure qualificate a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e verifica la conformità alle normative di settore per le componenti tecnico-impiantistiche, tramite le figure aziendali preposte.

Ulteriori funzioni di controllo interno sono quelle incaricate della gestione del sistema qualità aziendale, di garantire il presidio interno degli adempimenti sulla protezione dei dati personali (ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR) e di assicurare la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge connessi.

Ciascuno dei soggetti aziendali coinvolti opera secondo logiche e processi ispirati alle metodologie di *risk management* per l'individuazione, la misurazione, la gestione ed il monitoraggio dei rischi aziendali, sia interni che esterni. Tali approcci, pur differenziati nei diversi ambiti, sono comunque finalizzati e in grado di far emergere le situazioni potenzialmente critiche per la società.

Nel complesso, le tipologie di rischio oggetto di mappatura e di monitoraggio riguardano i rischi strategici, in particolare il rischio economico-finanziario, i rischi di processo, in particolare il rischio normativo, il rischio legato a disposizioni interne, il rischio legato alla contrattualistica ed il rischio in materia di privacy, i rischi di information technology (IT), in particolare il rischio di integrità e



sicurezza dei dati, il rischio di disponibilità dei sistemi informativi e il rischio legato alle infrastrutture e ai progetti IT, ed i rischi finanziari, in particolare il rischio di liquidità.

Per l'aggiornamento del "*Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale*" sono considerate le evidenze rilevanti emerse dal monitoraggio delle tipologie di rischio prima richiamate che sono in grado di rispecchiare in maniera adeguata ed attuale i principali rischi cui la società risulta esposta, anche derivanti da improvvisi cambiamenti del contesto economico-aziendale, e consentono di individuare adeguati indicatori e indici e soglie di allarme significative.

## 2.2 Individuazione degli indici/indicatori quantitativa e qualitativi e determinazione delle soglie di allarme

Le modalità di controllo interno del rischio di crisi aziendale sono basate sull'individuazione di un set di indicatori e relative soglie di allarme.

Per "*soglia di allarme*" si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società, meritevole quindi di approfondimento.

Tale situazione richiede una attenta valutazione da parte degli organi societari (organo di amministrazione ed assemblea dei soci) in merito alle azioni correttive da adottare e che si estenda anche ad una concreta valutazione della congruità economica dei corrispettivi dei servizi gestiti e del rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (termini di pagamento).

Le soglie di allarme, stabilite dalla Società, devono segnalare rischi di crisi reversibile e non conclamata e non devono essere quindi tali da arrivare ad una procedura fallimentare senza che vi sia stato alcun segnale.

### 2.2.1 Indicatori di tipo quantitativo

Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento anche a quanto riportato in premessa, ha individuato, l'insieme degli indicatori e le relative soglie di allarme, tesi ad evidenziare tempestivamente eventuali patologie che possano minare l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società.

- 
1. **Reddito operativo**, ovvero differenza tra Valore della produzione e Costi della produzione (ex art. 2425 c.c.) al netto delle componenti di natura eccezionale risultanti dalla Nota integrativa, negativo per tre esercizi consecutivi
  2. **Perdite di esercizio** cumulate negli **ultimi tre esercizi** tali da erodere il patrimonio netto in misura superiore al 20%
  3. **Relazione al bilancio** redatta dalla **società di revisione** o quella redatta dal **Collegio sindacale** che rappresentano concreti dubbi in merito alla continuità aziendale
  4. **Indice di struttura finanziaria**, ovvero rapporto tra Patrimonio netto più Debiti a medio e lungo termine (oltre 12 mesi) ed Attivo immobilizzato (Immobilizzazioni) al netto di risconti passivi su contributi conto impianti, inferiore ad uno (1)
-

5. Peso degli **oneri finanziari**, ovvero rapporto tra Oneri finanziari e Fatturato, superiore al 7,5%
6. Rapporto tra **debito ed equity**, ovvero rapporto tra Indebitamento finanziario netto e Patrimonio netto, maggiore di 0,5
7. **ROE**, ovvero rapporto tra Utile netto e mezzi propri, negativo per tre esercizi consecutivi

### 2.2.2 Indicatori di tipo qualitativo ricavati in via extra contabile

La valutazione degli aspetti qualitativi non risultanti dalla contabilità integra l'analisi per indici sopra riportata e consente di disporre di importanti informazioni aggiuntive sulle tipologie di rischi, che, per loro natura, non possono essere rilevati e misurati con strumenti tradizionali.

Tali fattori sono valutati in funzione del tipo di attività svolta da Trentino Digitale S.p.A. e delle dimensioni della stessa.

Al fine di individuare situazioni di difficoltà, anche solo potenziali, tali da pregiudicare nell'immediato ovvero in un ragionevole arco di tempo, la continuità aziendale, si fa riferimento alle indicazioni della Struttura di monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp) in merito ai principali contenuti del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, da adottare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Tusp.

Il cruscotto, di seguito riportato, articola uno schema di riferimento di tipo generale con gli indicatori di tipo qualitativo raggruppati in quattro aree di rischio in ciascuna delle quali sono individuate tipologie di rischio specifiche.

Le aree di rischio ed i rischi specifici per Trentino Digitale SpA sono evidenziati nel cruscotto stesso con sfondo grigio.

Indicatori di tipo qualitativo			
Area di rischio: Rischi strategici	Area di rischio: Rischi di processo	Area di rischio: Rischi di Information Technology (IT)	Area di rischio: Rischi finanziari
Tipologia di rischi	Tipologia di rischi	Tipologia di rischi	Tipologia di rischi
Rischio politico	Rischio di normativa	Rischio in merito all'integrità ed alla sicurezza dei dati	Rischio connesso alle operazioni di finanziamento della società e agli investimenti diretti
Area di rischio: Rischi strategici	Area di rischio: Rischi di processo	Area di rischio: Rischi di Information Technology (IT)	Area di rischio: Rischi finanziari

Tipologia di rischi	Tipologia di rischi	Tipologia di rischi	Tipologia di rischi
Rischio economico-finanziario	Rischio legato a disposizioni interne	Rischio in merito alla disponibilità dei sistemi informativi	Rischio legato all'accesso ai capitali/al mancato rinnovo o rimborso dei prestiti
Rischio legislativo	Rischio legato alla contrattualistica	Rischio legato all'infrastruttura e progetti IT	Rischio di tasso di interesse
Rischio ambientale	Rischio in materia di ambiente, salute e sicurezza		Rischio di controparte finanziaria
Rischio di errata programmazione, pianificazione e ricognizione delle opportunità strategiche	Rischio in materia di Privacy		Rischio di liquidità
Rischio di errata gestione degli investimenti e del patrimonio			

Si riporta quindi di seguito una descrizione – ripresa dalle tabelle di tipo generale del cruscotto sopra richiamato - dei rischi extra-contabili oggetto di evidenza per Trentino Digitale S.p.A..

RISCHI DI INFORMATION TECHNOLOGY (IT)	
Includono i rischi correlati al corretto trattamento ed alla protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione	
<b>Rischio legato all'infrastruttura e progetti IT</b>	rischio legato alla possibilità che l'infrastruttura IT (organizzazione, processi e sistemi) o la struttura organizzativa dell'IT (funzionale e dimensionale) non siano adeguate alle dimensioni e/o alle esigenze dell'impresa e non riescano a supportare, adeguatamente, l'operatività aziendale. A questo si aggiunge il rischio legato alle variazioni di politiche e strategie commerciali dei produttori e fornitori mondiali di

	sistemi e servizi software e cloud e alla relativa sostenibilità.
<b>Rischio in merito alla disponibilità dei sistemi informativi</b>	rischio che si determini un'interruzione della normale operatività dell'impresa causata dall'indisponibilità/inaccessibilità dei sistemi informativi
<b>RISCHI DI PROCESSO</b>	
<p>Si tratta di rischi che riguardano l'operatività tipica dell'impresa, riconducibili alla manifestazione di eventi che possano pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, di qualità dei servizi erogati.</p> <p>Sono ricompresi in questa categoria anche i rischi di <i>compliance</i> intesi come rischi inerenti alla mancata conformità alle normative nonché a disposizioni e regolamenti delle Amministrazioni pubbliche socie e della società stessa.</p>	
<b>Rischio in materia di ambiente, salute e sicurezza</b>	rischio che il mancato rispetto della normativa da applicarsi sul luogo di lavoro in tema di ambiente, salute e sicurezza comporti danni economici e reputazionali per l'impresa.

Di seguito vengono invece descritti i **rischi d'impresa** per Trentino Digitale S.p.A., afferenti all'area "*Rischi di Information Technology (IT)*" e all'area "**Rischi di processo**".

Per ciascun rischio sono riportate le possibili conseguenze e sono individuate- già nel presente programma - le strategie di gestione adottate.

#### AREA "RISCHI DI INFORMATION TECHNOLOGY (IT)"

Tipologia: Rischio in merito alla disponibilità dei sistemi informativi	
<b>Rischio di indisponibilità/perdita dei data center della Società</b>	Il rischio è riconducibile alla interruzione prolungata dell'erogazione dei servizi IT con difficoltà e/o impossibilità ad attivare efficaci procedure di continuità operativa per gli Enti soci/utenti e l'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese del territorio
<p>Eventi di natura accidentale (es. incendio), naturale (es. allagamento, terremoto), attacchi esterni alla struttura, ma anche carenze nell'aggiornamento dei sistemi IT, potrebbero compromettere temporaneamente o in maniera irreversibile il funzionamento dei data center della Società.</p> <p>La Società dispone di soluzioni di disaster recovery, limitate ad alcuni servizi.</p>	
<p><u>Strategie di gestione:</u> continuità nella progressiva adozione e miglioramento di meccanismi di protezione e di soluzioni ridondate per i servizi rilevanti, sfruttando sinergie su infrastrutture</p>	

già adottate, implementando progressivamente i servizi strategici sulle soluzioni di disaster recovery già in essere, e sfruttando le opportunità derivanti da accordi di collaborazione inerenti le infrastrutture digitali e dei servizi in cloud.

**Tipologia: Rischio legato all'infrastruttura e progetti IT**

<b>Rischio inerente il capitale umano</b>	Il rischio è riconducibile alla perdita di opportunità legata allo sviluppo di nuovi progetti e servizi della Società ed alla possibile difficoltà/impossibilità di mantenere i livelli di servizio contrattualmente definiti per i diversi ambiti di erogazione.
---	---

Considerando l'età media attuale del personale della società continua la fuoriuscita di personale qualificato e specializzato per quiescenza. Inoltre, considerata la forte domanda di professionisti ICT sul mercato vi sono diverse dimissioni volontarie di personale specializzato e risulta difficoltoso reintegrare in tempi brevi le fuoriuscite e garantire il rinnovo e l'adeguamento delle competenze professionali, con l'inserimento di figure giovani di potenziale e/o senior di esperienza e specializzazione.

Questo fattore è particolarmente importante in una realtà inserita in un settore a rapidissima evoluzione come quello dell'ICT.

Strategie di gestione: diversificare i canali e le modalità con cui venire in contatto con i potenziali candidati, aumentare la capacità di attrattiva della Società ed attivare accordi con l'Università di Trento e FBK al fine di riuscire a disporre delle competenze necessarie .

**AREA "RISCHI DI PROCESSO"**

**Tipologia: Rischio in materia di ambiente, salute e sicurezza**

<b>Rischio inerente la conformità dei luoghi di lavoro alle norme sulla sicurezza del lavoro</b>	I rischi conseguenti si riferiscono al danno d'immagine, a sanzioni ed a possibili "limitazioni" all'accesso ai siti tecnici esterni con conseguente impossibilità di garantire il servizio di rete di telecomunicazione offerto agli Enti soci/utenti e agli Operatori di telecomunicazioni.
--	---

La tematica è stata oggetto di prescrizioni della Procura della Repubblica di Trento, sono state svolte numerose azioni di adeguamento e si prosegue con un consistente piano di messa a norma degli impianti di telecomunicazione. Per quanto riguarda i siti tecnici esterni, dagli esiti dei sopralluoghi emerge un rischio inerente la conformità di queste postazioni di lavoro alle norme sulla sicurezza.

Strategie di gestione: attuazione del piano di continua verifica e messa a norma degli impianti

di telecomunicazione, e di potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e presidio della sicurezza dei siti, valutando le migliori modalità di intervento, e realizzando le azioni e l'implementazione degli adeguamenti necessari.

### 2.3 Descrizione dell'attività di monitoraggio e reporting

Il Consiglio di Amministrazione verifica i suddetti indicatori di criticità con **cadenza semestrale** all'interno del documento *"Elaborazione economico-patrimoniale intermedia al 30 giugno ..."* un'apposita relazione avente ad oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma e ne comunica ai Soci il relativo esito con cadenza annuale nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

Le relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sono trasmesse al Collegio Sindacale e al Revisore contabile, che eserciteranno la vigilanza di loro competenza. In particolare, il Collegio Sindacale, vigila sull'osservanza di quanto prescritto dalle leggi, anche ai fini dell'individuazione di situazioni che qualifichino una "soglia di allarme".

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, D.Lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

### 3. Ipotesi di superamento della soglia di allarme

In caso di superamento di una o più soglie di allarme, come previsto dall'art. 14, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 175/2016, gli amministratori pongono in essere senza indugio le azioni necessarie a predisporre un piano di risanamento, dal quale risulti la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società. Il piano di risanamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dall'Assemblea dei Soci.

Infatti il citato l'art. 14, ai commi 2, 3 e 4, precisa che:

*“2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.*

*3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile.*

*4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi del comma 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza ad un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.”*

Pertanto, al superamento di almeno una soglia di allarme il Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l'Assemblea dei soci per approfondire il tema e verificare se si rientri o meno in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 14, c. 2.

In assemblea, i soci esprimono una propria valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società e, ove rinvenivano profili di rischio, formulano anche ai sensi dell'art. 19, c. 5 (*“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”*) gli indirizzi a cui attenersi per la redazione del piano di risanamento previsto dall'art. 14, c. 2.

Entro i due mesi successivi il Consiglio di Amministrazione predispone tale piano di risanamento e lo sottopone ad approvazione dell'Assemblea dei soci.

## **RELAZIONE SU MONITORAGGIO e VERIFICA del RISCHIO DI CRISI AZIENDALE al 31 dicembre 2024**



## 1. La Società

### 1.1 Gli azionisti

Il maggior azionista di Trentino Digitale è la Provincia autonoma di Trento con il 91,1933% della quota azionaria. Seguono la Regione Autonoma Trentino - Alto Adige con il 4,3903%, il Comune di Trento con lo 0,5446%, il Comune di Rovereto con lo 0,3094%, le 15 Comunità di Valle complessivamente con il 2,1922% ed altri 164 Comuni per il rimanente 1,3702%<sup>1</sup>.

Si rende noto che alla scadenza del giorno 30 giugno 2024, termine ultimo per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439 c.c., dell'aumento di capitale sociale scindibile così come deliberato dall'Assemblea dei Soci il 20 dicembre 2023, non essendoci stata integrale sottoscrizione, il capitale sociale è rimasto invariato al valore del 31 dicembre 2023 di euro 8.033.208.

<sup>1</sup> COMUNE DI ALA 0,0323%; COMUNE DI ALBIANO 0,0056%; COMUNE DI ALDENO 0,0115%; COMUNE DI ALTAVALLE 0,0064%; COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA 0,0175%; COMUNE DI AMBLAR – DON 0,0018%; COMUNE DI ANDALO 0,0039%; COMUNE DI ARCO 0,0613%; COMUNE DI AVIO 0,0156%; COMUNE DI BASELGA DI PINE' 0,0181%; COMUNE DI BEDOLLO 0,0055%; COMUNE DI BESENELLO 0,0082%; COMUNE DI BIENO 0,0017%; COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE 0,0058%; COMUNE DI BOCENAGO 0,0015%; COMUNE DI BONDONE 0,0025%; COMUNE DI BORGO CHIESE 0,0080%; COMUNE DI BORGO D'ANAUNIA 0,0095%; COMUNE DI BORGO LARES 0,0027%; COMUNE DI BORGO VALSUGANA 0,0254%; COMUNE DI BRENTONICO 0,0145%; COMUNE DI BRESIMO 0,0010%; COMUNE DI CADERZONE TERME 0,0024%; COMUNE CALCERANICA AL LAGO 0,0048%; COMUNE DI CALDES 0,0041%; COMUNE DI CALDONAZZO 0,0116%; COMUNE DI CALLIANO 0,0051%; COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA 0,0028%; COMUNE DI CAMPODENNO 0,0056%; COMUNE DI CANAL SAN BOVO 0,0063%; COMUNE DI CANAZEI 0,0070%; COMUNE DI CAPRIANA 0,0023%; COMUNE DI CARISOLO 0,0036%; COMUNE DI CARZANO 0,0019%; COMUNE DI CASTEL CONDINO 0,0009%; COMUNE DI CASTEL IVANO 0,0113%; COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME 0,0085%; COMUNE DI CASTELLO TESINO 0,0053%; COMUNE DI CASTELNUOVO 0,0037%; COMUNE DI CAVALESE 0,0148%; COMUNE DI CAVARENO 0,0038%; COMUNE DI CAVEDAGO 0,0021%; COMUNE DI CAVEDINE 0,0108%; COMUNE DI CAVIZZANA 0,0009%; COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO 0,0089%; COMUNE DI CIMONE 0,0023%; COMUNE DI CINTESINO 0,0014%; COMUNE DI CIS 0,0012%; COMUNE DI CIVEZZANO 0,0141%; COMUNE DI CLES 0,0261%; COMUNE DI COMANO TERME 0,0105%; COMUNE DI COMMEZZADURA 0,0037%; COMUNE DI CONTA' 0,0054%; COMUNE DI CROVIANA 0,0025%; COMUNE DI DAMBEL 0,0016%; COMUNE DI DENNO 0,0046%; COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA 0,0078%; COMUNE DI DRENA 0,0020%; COMUNE DI DRO 0,0147%; COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA 0,0035%; COMUNE DI FIAVE' 0,0041%; COMUNE DI FIEROZZO 0,0018%; COMUNE DI FOLGARIA 0,0120%; COMUNE DI FORNACE 0,0049%; COMUNE DI FRASSILONGO 0,0013%; COMUNE DI GARNIGA TERME 0,0014%; COMUNE DI GIOVO 0,0095%; COMUNE DI GIUSTINO 0,0028%; COMUNE DI GRIGNO 0,0089%; COMUNE DI IMER 0,0046%; COMUNE DI ISERA 0,0096%; COMUNE DI LAVARONE 0,0043%; COMUNE DI LAVIS 0,0318%; COMUNE DI LEDRO 0,0204%; COMUNE DI LEVICO TERME 0,0267%; COMUNE DI LIVO 0,0034%; COMUNE DI LONA LASES 0,0030%; COMUNE DI LUSERNA 0,0012%; COMUNE DI MADRUZZO 0,0102%; COMUNE DI MALE' 0,0082%; COMUNE DI MASSIMENO 0,0004%; COMUNE DI MAZZIN 0,0018%; COMUNE DI MEZZANA 0,0033%; COMUNE DI MEZZANO 0,0063%; COMUNE DI MEZZOCORONA 0,0188%; COMUNE DI MEZZOLOMBARDO 0,0249%; COMUNE DI MOENA 0,0100%; COMUNE DI MOLVENO 0,0043%; COMUNE DI MORI 0,0343%; COMUNE DI NAGO – TORBOLE 0,0098%; COMUNE DI NOGAREDO 0,0072%; COMUNE DI NOMI 0,0049%; COMUNE DI NOVALEDO 0,0035%; COMUNE DI NOVELLA 0,0140%; COMUNE DI OSPEDALETTO 0,0031%; COMUNE DI OSSANA 0,0030%; COMUNE DI PALU' DEL FERSINA 0,0007%; COMUNE DI PANCHIA' 0,0028%; COMUNE DI PEIO 0,0073%; COMUNE DI PELLIZZANO 0,0029%; COMUNE DI PELUGO 0,0015%; COMUNE DI PERGINE VALSUGANA 0,0721%; COMUNE DI PIEVE DI BONO – PREZZO 0,0061%; COMUNE DI PIEVE TESINO 0,0028%; COMUNE DI PINZOLO 0,0117%; COMUNE DI POMAROLO 0,0088%; COMUNE DI PORTE DI RENDENA 0,0060%; COMUNE DI PREDAIA 0,0221%; COMUNE DI PREDAZZO 0,0170%; COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA 0,0205%; COMUNE DI RABBI 0,0054%; COMUNE DI RIVA DEL GARDA 0,0587%; COMUNE DI ROMENO 0,0050%; COMUNE DI RONCEGNO TERME 0,0102%; COMUNE DI RONCHI VALSUGANA 0,0015%; COMUNE DI RONZO CHIENIS 0,0038%; COMUNE DI RONZONE 0,0015%; COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA 0,0061%; COMUNE DI RUFFRE' – MENDOLA 0,0016%; COMUNE DI RUMO 0,0033%; COMUNE DI SAGRON MIS 0,0008%; COMUNE DI SAMONE 0,0020%; COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN 0,0116%; COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO 0,0061%; COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE 0,0121%; COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME 0,0038%; COMUNE DI SANZENO 0,0036%; COMUNE DI SARNONICO 0,0027%; COMUNE DI SCURELLE 0,0051%; COMUNE DI SEGONZANO 0,0059%; COMUNE DI SELLA GIUDICARIE 0,0112%; COMUNE DI SFRUZ 0,0012%; COMUNE DI SORAGA DI FASSA 0,0026%; COMUNE DI SOVER 0,0035%; COMUNE DI SPIAZZO 0,0046%; COMUNE DI SPORMAGGIORE 0,0047%; COMUNE DI SPORMINORE 0,0028%; COMUNE DI STENICO 0,0043%; COMUNE DI STORO 0,0175%; COMUNE DI STREMO 0,0020%; COMUNE DI TELVE 0,0072%; COMUNE DI TELVE DI SOPRA 0,0024%; COMUNE DI TENNA 0,0037%; COMUNE DI TENNO 0,0073%; COMUNE DI TERRAGNOLO 0,0030%; COMUNE DI TERRE D'ADIGE 0,0113%; COMUNE DI TERZOLAS 0,0023%; COMUNE DI TESERO 0,0105%; COMUNE DI TIONE DI TRENTO 0,0137%; COMUNE DI TON 0,0048%; COMUNE DI TORCEGNO 0,0027%; COMUNE DI TRAMBILENO 0,0052%; COMUNE DI TRE VILLE 0,0055%; COMUNE DI VALDAONE 0,0047%; COMUNE DI VALFLORIANA 0,0020%; COMUNE DI VALLARSA 0,0053%; COMUNE DI VALLELAGHI 0,0167%; COMUNE DI VERMIGLIO 0,0072%; COMUNE DI VIGNOLA FALESINA 0,0005%; COMUNE DI VILLA LAGARINA 0,0132%; COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA 0,0186%; COMUNE DI VILLE DI FIEMME 0,0069%; COMUNE DI VOLANO 0,0112%; COMUNE DI ZIANO DI FIEMME 0,0062%.

## 1.2 Gli Organi Societari

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

---

**Presidente**

Carlo Delladio

**Consiglieri**

Clelia Sandri (Vice Presidente)

Maurizio Bisoffi

Elisa Carli

Angela Esposito

### COLLEGIO SINDACALE

---

**Presidente**

Michele Giustina

**Sindaci effettivi**

Daniela Dessimoni

Sergio Toscana

**Sindaci supplenti**

Flavio Bertoldi

Saveria Moncher

### REVISORI CONTABILI

---

Trevor S.r.l.

## 2. In-house e Controllo analogo

Vengono nel seguito descritti l'impianto di governo societario di Trentino Digitale e la relazione dello stesso con le disposizioni introdotte dal "TUSPP", richiamando in primis il complesso di norme che regolano lo specifico status di società "in house" e più specificatamente il "controllo analogo" esercitato sulla medesima da parte degli enti partecipanti.

Lo statuto di Trentino Digitale, all'articolo 6, comma 2, sul punto recita: *"La società, costituita in base alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 e successive modifiche, quale strumento in house providing di intervento dei soci pubblici, è altresì soggetta all'indirizzo e controllo degli stessi nelle forme previste dal successivo articolo 6bis in materia di controllo analogo"*. L'articolo 6bis, comma 1, recita altresì *"Gli enti pubblici partecipanti esercitano congiuntamente sulla Società, mediante uno o più organismi, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi"*.

E' opportuno evidenziare che con il 1° dicembre 2018 si è completato il percorso di integrazione di Informatica Trentina S.p.A. e di Trentino Network S.r.l., nel cosiddetto Polo dell'informatica e delle telecomunicazioni, con la nascita di Trentino Digitale S.p.A..

Informatica Trentina S.p.A. è stata costituita nel 1983 ai sensi della Legge Provinciale 6 maggio 1980, n. 10, su iniziativa della Provincia autonoma di Trento e di altri Enti del Trentino, con la partecipazione di Finsiel S.p.A., per progettare, realizzare e gestire il Sistema Informativo Elettronico della Provincia. L'attività è stata avviata nel novembre 1984.

Dal 2006 Informatica Trentina è divenuta una società a totale partecipazione pubblica operante "in house" per la Pubblica Amministrazione trentina, in conformità ai principi della normativa comunitaria in tema di "in house providing" ed al quadro allora vigente a livello nazionale (art. 13 D.L. 223/2006, c.d. "Decreto Bersani") e locale (L.P. 3/2006, L.P. 11/2006, art. 13) per l'affidamento di servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni alle società strumentali.

Gli indirizzi dell'Ente controllante (delibera della Giunta Provinciale del 29/02/2008, n. 468 "Approvazione dello schema di convenzione per la "governance" di Informatica Trentina S.p.A. quale Società di sistema e suo aggiornamento con delibera della Giunta Provinciale del 14 febbraio 2020, n. 207 più oltre richiamata) avevano qualificato ulteriormente il ruolo della Società, aprendo la compagine sociale di Informatica Trentina a tutti gli Enti Locali attraverso la distribuzione agli stessi di azioni in proporzione al numero di abitanti, per un 10% del capitale sociale, nonché consentendo di partecipare alle funzioni di indirizzo e controllo, contestualmente alla fruizione dei servizi offerti dalla Società.

Trentino Network S.r.l. è nata nel dicembre del 2004 al fine di attuare il progetto, stabilito con deliberazione n. 2767 del 2005 della Giunta Provinciale, di realizzare una rete di comunicazione elettronica a servizio delle Amministrazioni provinciali, delle Amministrazioni Pubbliche locali, dell'Azienda Sanitaria, dell'Università degli Studi, degli Istituti di Ricerca locali nonché, in proiezione per uno sviluppo futuro, delle imprese e del cittadino.

Il ruolo di Trentino Network S.r.l. è stato poi consolidato, con la deliberazione n. 2609 del 2008 della Giunta Provinciale che, nell'ottica di una riorganizzazione più razionale del comparto delle telecomunicazioni e delle attività che ne derivano, ha concluso il processo di riassetto societario

che ha interessato nel corso del 2008 Tecnofin Immobiliare S.r.l. e la stessa Trentino Network S.r.l. incorporante della prima.

La nuova Trentino Network S.r.l., il cui capitale veniva acquisito totalmente dalla Provincia Autonoma di Trento senza ricorso a partecipazioni indirette, legittimando appieno l'affidamento dell'esecuzione di attività - fissate dalla Provincia - da erogare alla medesima e agli Enti facenti parte del SINET. In data 27 ottobre 2016 la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige aveva acquisito quote societarie di Trentino Network.

I Soci hanno disciplinato l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Trentino Network S.r.l., demandandolo all'organismo denominato "Comitato di Indirizzo".

Con la deliberazione n. 1867 del 16 novembre 2017 la Giunta Provinciale ha approvato uno schema di Convenzione tipo, su cui il Consiglio delle Autonomie Locali si è espresso favorevolmente nella seduta del 15 novembre 2017, procedendo alla riformulazione dello schema generale di convenzione per la "*Governance*" di società provinciali partecipate dagli Enti Locali quali società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter, e 13, comma 2, lettera b), della Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*". La medesima deliberazione ha demandato al dipartimento competente di promuovere l'affinamento dello schema generale di convenzione e la relativa sottoscrizione, procedendo altresì alla definizione delle condizioni generali di servizio.

Il principale riferimento che configura l'esercizio del potere di controllo analogo sulla società di sistema Trentino Digitale S.p.A. da parte degli enti Soci è ora costituito dalla delibera della Giunta Provinciale n. 207 del 14 febbraio 2020 ad oggetto "*Approvazione dello schema di convenzione per la Governance della Società Trentino Digitale S.p.A., ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter, e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3*", divenuta efficace nell'agosto 2020 con la sottoscrizione di almeno il 20% dei Soci.

Con lo schema di Convenzione approvato viene disciplinato l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo su Trentino Digitale S.p.A., demandandolo all'organismo denominato "*Comitato di Indirizzo*" ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dall'articolo 7 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico delle società a partecipazione pubblica.

Il controllo analogo è uno dei requisiti necessari per gli affidamenti in house e richiede che il Comitato di indirizzo, quale organismo incaricato del potere di controllo analogo, eserciti sulla società un controllo tendenzialmente simile a quello esercitato dalle Amministrazioni partecipanti sui propri uffici.

Per assicurare la condivisione delle strategie e il governo della società di sistema Trentino Digitale S.p.A., gli Enti Soci hanno convenuto di esercitare congiuntamente le funzioni di controllo analogo, inerenti poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società di sistema, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la vocazione non commerciale della

medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti.

Al Comitato di indirizzo sono attribuite le seguenti funzioni di controllo analogo:

- a) nell'attività di indirizzo *ex ante*:
  - 1. l'esame preventivo di piani industriali o strategici della Società di sistema, ovvero l'indicazione alla stessa di obiettivi strategici, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea di coordinamento;
  - 2. l'approvazione preventiva delle operazioni di competenza dell'Assemblea ovvero del Consiglio di Amministrazione della società;
  - 3. la formulazione di atti di indirizzo/pareri vincolanti riguardanti aspetti dell'attività che presentano una significativa incidenza sul servizio affidato (strumentale e/o pubblico);
  - 4. la formulazione di indicazioni vincolanti in tema di paradigmi tecnologici o di innovazione;
  - 5. la formulazione di indicazioni vincolanti in tema di modalità di procurement dei servizi;
  - 6. l'individuazione dei livelli delle prestazioni nei confronti dei soci e - ove previsto - il relativo sistema tariffario;
  - 7. operazioni di rilevante entità patrimoniale;
- b) nell'attività di vigilanza sulla Società di sistema, assumendo informazioni mediante:
  - 1. acquisizione dalla Società di relazioni sulle attività svolte di maggior rilievo;
  - 2. l'esercizio di un potere ispettivo e/o di interrogazione sui documenti e atti societari;
  - 3. comunicazione periodica delle informazioni attinenti il contenzioso giudiziale e stragiudiziale, nonché le modifiche dei contratti di lavoro aziendali;
  - 4. la ricognizione periodica dei dati relativi al conferimento di incarichi esterni per importi rilevanti, pubblicati ai sensi della disciplina sulla trasparenza.
  - 5. la verifica e il controllo del rispetto da parte della società delle strategie e degli indirizzi espressi dagli azionisti relativi ai paradigmi tecnologici, funzionali e organizzativi sottostanti ai sistemi informativi e ai progetti di trasformazione digitale;
  - 6. la verifica e il controllo del rispetto da parte della società degli standard tecnologici definiti sia a livello nazionale che europeo in materia di ICT e trasformazione digitale;
- c) nell'attività di controllo *ex post* sulla Società di sistema, svolta mediante la verifica di qualsiasi attività di particolare rilevanza sociale e, nella specie:
  - 1. la valutazione delle prestazioni fornite e degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli attribuiti o, in alternativa, previsti dal budget di esercizio e dai piani previsionali;
  - 2. l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio della società;
  - 3. la verifica della conformità dell'attività svolta dalla società ai requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio "in house providing" ed alle finalità del servizio pubblico.

Fanno parte del Comitato di indirizzo:

- a) il Presidente della Provincia o un suo delegato, nonché due componenti designati dalla Giunta provinciale;
- b) il Presidente in carica del Consiglio delle autonomie locali o un suo delegato, nonché un componente designato dai rappresentanti delle autonomie;
- c) un componente designato dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

E' prevista, accanto al Comitato di Indirizzo, l'Assemblea di coordinamento, che interviene sull'approvazione preventiva dei piani strategici e sull'assegnazione degli obiettivi strategici: in tal caso il Comitato di Indirizzo cura l'esame preventivo di tali piani e/o obiettivi, sottoponendoli, poi, all'Assemblea di Coordinamento.

Esiste una ulteriore funzione di controllo che discende dal perseguimento degli impegni assunti con l'articolo 79 dello Statuto speciale di Autonomia e che appartiene inderogabilmente alla Giunta provinciale, trattandosi del coordinamento della finanza pubblica collegata al sistema provinciale.

Si tratta del potere di emanare direttive finalizzate ad assicurare un'organizzazione interna per la gestione coordinata delle partecipazioni societarie, allo scopo di valutare e verificare la coerenza con le strategie provinciali:

- in materia di programmazione economico-finanziaria delle società e di contenimento della spesa pubblica;
- in materia di personale societario con annessi profili organizzativi e di razionalizzazione della relativa spesa.

La Provincia Autonoma di Trento infatti emana annualmente direttive che attengono ad aspetti previsti dalla disciplina provinciale di riferimento dei singoli comparti. In particolare per quanto riguarda le società controllate strumentali l'articolo 7, comma 11bis della Legge Provinciale n. 4/2004, dispone l'adozione di direttive afferenti l'impostazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria. Le medesime disposizioni normative estendono inoltre l'oggetto delle direttive anche ad aspetti gestionali aventi riflessi finanziari.

Per le società controllate il riferimento va anche all'articolo 18 della Legge Provinciale n. 1/2005 il quale prevede la possibilità di emanare direttive nei confronti delle società controllate dalla Provincia volte, da un lato, ad assicurare una "logica di gruppo" in modo tale che ciascuna società garantisca una corretta e tempestiva trasposizione degli indirizzi emanati dalla Provincia nel ruolo di capogruppo e, dall'altro, a garantire il concorso delle stesse al perseguimento degli obiettivi delle manovre di finanza pubblica provinciale. Per ultimo, le direttive tengono altresì conto degli adempimenti posti in capo alle società dai provvedimenti attuativi delle disposizioni provinciali (art. 7 della L.P. n. 19/2016) che hanno recepito i contenuti del D.Lgs. n. 175/2016, al fine di ricondurre in un unico atto tutti gli adempimenti a carico delle società controllate.

Le direttive in vigore per l'esercizio 2024 si riferiscono alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1831 del 22 novembre 2019 come modificata dalla delibera 2116/2022 e dalla delibera 1945/2023

per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget e alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 239 del 25 febbraio 2022 in materia di personale. Trentino Digitale nel perimetro dell'“Allegato C” relativo alle “*Direttive alle società controllate dalla Provincia*”, del quale si riporta il seguente passaggio: «*Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 15 del d.lgs. n. 175 del 2016, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1634 del 13 ottobre 2017, le società controllate forniscono al Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico provinciale:*

- *il bilancio d'esercizio, correlato delle relative relazioni e allegati;*
- *i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;*
- *la relazione sul governo societario, che può anche essere inserita in una specifica sezione della relazione sulla gestione, la quale deve contenere anche quanto previsto dal punto 3 dell'allegato alla delibera 1634 del 2017;*
- *ogni altro dato o documento richiesto ai fini degli adempimenti previsti dal medesimo articolo 15 del d.lgs. n. 175 del 2016.»*

I “macro ambiti” su cui si dispiegano le direttive provinciali hanno per oggetto “Direttive di carattere strutturale, anche ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della L.P. n. 1 del 2005”, “Razionalizzazione e contenimento della spesa” e, in modo molto consistente, disposizioni in materia di personale.

### 3. Le disposizioni dell'Articolo 6 del D.Lgs. 175/2016

L'articolo 6 del "TUSPP" interviene dettando alcuni principi relativi all'organizzazione e alla gestione delle società a controllo pubblico. Esso individua vari strumenti di governo societario volti a ottimizzare l'organizzazione e la gestione delle società a controllo pubblico, l'adozione di alcuni dei quali è rimessa alla discrezionalità, seppur motivata, delle singole società.

Di seguito si riportano i commi da 2 a 5 del succitato articolo, che nei successivi paragrafi saranno oggetto di analisi con riferimento alla situazione di Trentino Digitale Spa:

**Art. 6. Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico**

*2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.*

*3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.*

*4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.*

*5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.*



#### 4. La valutazione del rischio di crisi aziendale al 31 dicembre 2024

L'art. 6, al comma 2, del "TUSPP" individua, in primo luogo, uno strumento di valutazione del rischio aziendale che le società soggette a controllo pubblico sono obbligate ad adottare.

Premesso che i rischi sono un aspetto implicito nelle attività di tutte le aziende, essi rappresentano degli eventi futuri ed incerti che possono influenzare, in varia misura, il raggiungimento degli obiettivi strategici, operativi ed economico-finanziari di un'organizzazione. Il risk management può essere definito come l'attività aziendale che ha il compito di identificare, gestire e sottoporre a controllo i rischi aziendali.

Il summenzionato comma parla di "*rischio di crisi aziendale*", evidentemente riferendosi a profili di rischio ad alto impatto sulla gestione e che mettano quindi in discussione la continuità aziendale.

Con deliberazione n. 1634 del 13 ottobre 2017, aggiornata con deliberazione n. 927 del 3 luglio 2020, la Giunta Provinciale ha approvato le disposizioni in materia di gestione coordinata delle partecipazioni societarie della Provincia, prevedendo in particolare che a decorrere dall'esercizio oggetto del bilancio 2017 le società controllate in via diretta e indiretta dalla medesima adottino specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, anche in relazione all'art. 14 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*".

Il cuore del programma di valutazione del rischio aziendale è l'individuazione ed il monitoraggio di un set di indicatori e relative soglie di allarme idonei a segnalare una potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società che gli Amministratori della Società devono affrontare e risolvere, adottando senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

La situazione di potenziale crisi aziendale richiede un'attenta valutazione da parte degli organi societari (Organo di Amministrazione ed Assemblea dei Soci) in merito alle azioni correttive da adottare e che si estende anche a una concreta valutazione della congruità economica dei corrispettivi dei servizi gestiti e del rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (termini di pagamento).

Nel "*programma*", approvato con deliberazione del 21/05/2019, sono individuati gli indicatori e le soglie di allarme di seguito riportati, tesi ad evidenziare tempestivamente eventuali patologie che possano minare l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società.

- 
1. Reddito operativo, ovvero differenza tra Valore della produzione e Costi della produzione (ex art. 2425 C.C.) al netto delle componenti di natura eccezionale risultanti dalla Nota integrativa, negativo per tre esercizi consecutivi;
  2. Perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi tali da erodere il patrimonio netto in misura superiore al 20%;
  3. Relazione al bilancio redatta dalla società di revisione o quella redatta dal collegio sindacale che rappresentano concreti dubbi in merito alla continuità aziendale;
-

- 
4. Indice di struttura finanziaria, ovvero rapporto tra Patrimonio netto più Debiti a medio e lungo termine (oltre 12 mesi) ed Attivo immobilizzato (Immobilizzazioni) al netto di risconti passivi su contributi conto impianti, inferiore ad uno (1);
  5. Peso degli oneri finanziari, ovvero rapporto tra Oneri finanziari e Fatturato, superiore al 7,5%.
- 

Nella tabella che segue sono riportati i valori degli indicatori calcolati sulla base dei valori riportati nei prospetti di Conto Economico e Stato Patrimoniale di cui ai bilanci per il triennio 2022-2024.

Riepilogo consuntivo dei valori nel periodo 2022 - 2024					
Indicatore	2022	2023	2024	Soglia di allarme	Crisi?
Reddito operativo (in migliaia di euro)	726	60	22	<0 per tre esercizi consecutivi	No
Perdite di esercizio cumulate	0	0	0	>20%	No
Relazione al bilancio	OK	OK		Non OK	No
Indice di struttura finanziaria <sup>(1)</sup>	1,84	2,34	1,39	<1	No
Peso degli oneri finanziari	0,00%	0,00%	0,00%	>7,5%	No

Come si evince dai valori esposti, tutti gli indicatori sono ampiamente entro le soglie di allarme e conseguentemente non si ravvisano segnali di compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società.

Quale dettaglio dei calcoli effettuati, le tabelle seguenti evidenziano le modalità di calcolo degli indicatori di natura finanziaria.

<sup>1)</sup> Indice di struttura finanziaria	2022	2023	2024
A) Patrimonio netto	42.233.496	53.404.334	54.089.796
B) Attivo immobilizzato (Immobilizzazioni)	95.172.347	90.439.941	102.754.673
C) Risconti passivi - contributi conto impianti	72.245.984	67.593.054	63.945.311
Indice di struttura finanziaria [(A)/(B-C)]	1,84	2,34	1,39

Nel corso dell'ultimo triennio la Società non ha evidenziato oneri finanziari.

Inoltre a migliore qualificazione dei nuovi indicatori di tipo quantitativo previsti nel Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, si riportano di seguito i valori conseguiti nell'esercizio 2024.

Indicatore	2024	Soglia di allarme
Rapporto tra debito ed equity, ovvero rapporto tra Indebitamento finanziario netto e Patrimonio netto	0	> 0,5
ROE, ovvero rapporto tra Utile netto e mezzi propri	1,26%	<0 per tre esercizi consecutivi

Una descrizione dei rischi di natura finanziaria esistenti viene inoltre regolarmente fornita in sede di relazione di bilancio.

Una descrizione dei rischi di tipo qualitativo rilevati in via extracontabile è riportata in precedenza nel Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale sulla base di un cruscotto tipo.

Di seguito sono descritti gli interventi messi in atto nel corso del 2023 in attuazione della strategia di gestione di ciascun rischio ricavato in via extra-contabile.

a) **Rischio di indisponibilità/perdita dei data center della Società;**

Il 2024 ha visto la società impegnata nel perseguimento della conformità dei propri Data Center ai requisiti dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), superando con esito positivo l'analisi preliminare. Pertanto la Società ha ottenuto la conformità del Data Center di Via Pedrotti per ospitare dati "Critici" e quello di Via Innsbruck per dati "Ordinari" nelle more della realizzazione del nuovo Data Center per ospitare dati "Critici" nella sede di Via Gilli e la successiva dismissione di quello di Via Innsbruck.

Inoltre, la Società è impegnata nella definizione, nell'ambito di un Memorandum D'intesa con il Polo Strategico Nazionale (PSN), le possibili modalità operative per la realizzazione di nuovi servizi di interesse comune e in particolare quello di "Edge Node PSN" valorizzando le infrastrutture digitali, quindi i Data Center e le reti di Trentino Digitale per indirizzare esigenze di PA locali/regionali che richiedono servizi/elaborazioni di prossimità.

Sempre nel corso del 2024 ha effettuato importanti investimenti in termini di impegno, di adeguamento del Data Center di via Pedrotti e di messa in produzione di nuovi sistemi e meccanismi incremento di sicurezza dei dati (storage) con nuovi sistemi e meccanismi di cifratura dei dati e di protezione da ransomware oltre alla messa in produzione di una infrastruttura di calcolo dedicata all'intelligenza artificiale. IL tutto tenendo conto anche delle evoluzioni e degli investimenti effettuati per potenziare le prestazioni della rete in fibra ottica con nuovi dispositivi, fondamentali per la fruizione dei servizi Cloud da parte dai Soci e dal Sistema pubblico trentino. A questo si aggiunge una significativa realizzazione di un sistema integrato di interconnessione delle infrastrutture digitali (in termini di reti e data center) delle altre Società in house di Bolzano, Emilia-Romagna e Alto Vicentino al fine di valorizzare e condividere potenze di calcolo e relativi servizi, ad elevate prestazioni in termini di latenza e di capacità.

b) **Rischio inerente il capitale umano;**

Le dinamicità del mercato del lavoro ICT si riflettono anche sulla Società, infatti il 2024 ha visto un importante *turn over* con 25 assunzioni e entrate in Società, tutte a tempo indeterminato, a fronte di 28 dimissioni e 31 uscite (di cui 10 per quiescenza) e la riduzione del numero complessivo dei dipendenti rispetto all'anno precedente.

Nel corso del 2024 la Società ha proseguito nell'attivazione di bandi di selezione con significative azioni di promozione e monitoraggio della partecipazione e degli esiti con il supporto dell'Agenzia del Lavoro, in ottica di definizione di un piano di miglioramento.

c) **Rischio inerente la conformità dei luoghi di lavoro alle norme sulla sicurezza del lavoro;**

La Società svolge la propria attività nel pieno rispetto e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Particolare attenzione è stata posta anche nel corso del 2024 nell'aggiornamento costante della Documentazione di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale per un allineamento complessivo del Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla base delle indicazioni fornite dal R.S.P.P. aziendale.

In particolare:

- in relazione al Piano di miglioramento definito dal DVR specifico relativo allo stress lavoro correlato, sono stati monitorati gli avanzamenti su base trimestrale delle iniziative previste in sede di Comitato di Gestione;
- nel corso del 2024 sono stati elaborati, validati dal RSPP, condivisi con i RLS, ed approvati dal CdA in qualità di datore di lavoro, i seguenti ulteriori DVR specifici: 1) rumore, 2) campi elettromagnetici, 3) ambienti di lavoro; 4) radon (sede Pedrotti, ambienti con presenza continuativa di personale); 5) legionellosi; 6) impianti aeraulici (sede Pedrotti), 7) incendio (sede del magazzino in via Innsbruck).

In funzione delle prescrizioni fissate nel DVR aziendale in termini di Dispositivi di Protezione individuale (DPI) per le diverse mansioni, nel corso del 2024 si è proceduto alla distribuzione/riassortimento delle dotazioni previste (otoprotettori, guanti, scarpe antinfortunistiche, abbigliamento tecnico, ecc.) per i dipendenti afferenti le mansioni tecniche interessate, in particolare per il personale neo-assunto.

Nel corso del 2024 è proseguita e si è conclusa un'attività specifica di valutazione della conformità del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) implementato alla fine del 2022. Tale attività ha prodotto, unitamente al recepimento dell'aggiornamento 2023 della norma ISO 45001, un significativo aggiornamento dei processi previsti e di acquisizione delle evidenze di interesse.

Infine, preso atto del positivo esito del rapporto di pre-audit, si è dato atto in sede di riesame di Comitato di Direzione per il Sistema di Gestione Integrato tenutosi in data 26 novembre 2024, che il Sistema di Gestione è conforme alla norma ISO di riferimento e che può quindi essere avviato il

processo di certificazione di prevista conclusione entro i primi mesi del 2025. Il CdA nella seduta del 20 dicembre 2024 ha infine approvato il set documentale aggiornato del SGSSL.

## 5. Gli strumenti di Governo societario “facoltativi”

Di seguito sono presentati gli strumenti di governo societario “facoltativi” individuati dall’art. 6, comma 3, del TUSPP e le azioni aziendali intraprese e precisamente:

*«...regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale».*

Con riferimento alla tutela della concorrenza, il costante ricorso ad approvvigionamento di servizi mediante gare a evidenza pubblica è finalizzato proprio a garantire una corretta competizione fra fornitori; tali forniture costituiscono fisiologicamente la parte prevalente dei costi di produzione.

In merito ai corrispettivi tariffari riconosciuti alla Società per la fornitura di beni e servizi alla Provincia e agli altri enti del sistema pubblico provinciale, viste le peculiari caratteristiche dei soggetti “in-house”, gli stessi sono stati oggetto di analisi di “benchmarking” e di “congruità”.

La Società inoltre è dotata di forme di controllo della conformità legale ed è dotata di una propria Divisione Acquisti e di una Funzione Legale, compliance e affari societari che presidiano la materia.

*«...un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario».*

Trentino Digitale S.p.A. ha istituito nel proprio organigramma la funzione Internal Audit affidandole compiti di audit, adempimenti e controlli in materia di trasparenza ed anticorruzione.

La Società ha altresì nel proprio organigramma la funzione Controllo di Gestione per assicurare la formulazione del budget annuale, nonché il continuo monitoraggio dell’andamento aziendale ed il raggiungimento degli obiettivi economico-patrimoniali stabiliti.

*«...codici di condotta propri» della Società.*

Trentino Digitale si è dotata di piani e di regolamenti volti a migliorare la gestione aziendale come di seguito riportato.

### Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC)

Il **PTPC**, oltre ad informazioni sull'organizzazione della Società e sul quadro normativo di riferimento, contiene le iniziative previste per garantire all'interno della Società stessa un adeguato livello di trasparenza, di legalità e di sviluppo della cultura dell'integrità. Ai sensi della Legge 190/2012 e del D.lgs. 33/2013, il PTPC e le relazioni recanti i risultati dell'attività svolta dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono pubblicati annualmente nella sezione “Società trasparente” del sito web ufficiale della Società ([www.tndigit.it](http://www.tndigit.it)).

A partire dal mese di novembre 2023 è stato dato avvio all’aggiornamento del **PTPC**, con riferimento al triennio 2024-2026. Rispetto alla versione riferita al triennio 2023-2025, il PTPC 2024-2026, contiene aggiornamenti per quanto riguarda gli obiettivi strategici per la prevenzione

della corruzione e la trasparenza, la gestione del rischio corruzione e la pianificazione di ulteriori misure di prevenzione.

L'aggiornamento del PTPC per il triennio 2024-2026 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 gennaio 2024 entro le scadenze prescritte.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ha predisposto, inoltre, nei termini previsti dall'ANAC, la "Relazione annuale del RPCT" riferita al 2023 che è stata presentata al Consiglio di Amministrazione sempre in data 31 gennaio 2024.

Con riferimento alle attività di informazione/formazione, è proseguita nel corso dell'anno 2024 l'erogazione in modalità in presenza dei corsi di base in materia di prevenzione della corruzione rivolta al personale neoassunto ed è proseguita, anche con il coinvolgimento dell'OdV, l'erogazione di formazione specifica estesa in materia di responsabilità amministrativa (MOG 231) e di prevenzione della corruzione (PTPC) tramite Webinar con il coinvolgimento di tutto il personale aziendale individuato (200 persone).

Nella sezione "*Società trasparente*" del sito internet aziendale sono stati pubblicati i dati ed i documenti previsti dalla normativa nazionale e provinciale in materia di trasparenza. Oltre al costante monitoraggio da parte del RPCT, in data 11 luglio 2024 l'Organismo di Vigilanza ex 231/2001 ha attestato - su piattaforma ANAC - l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di dati e documenti rilevata alla data del 31 maggio 2024, secondo i criteri disposti dall'ANAC. Conseguentemente il RPCT ha dato corso alla pubblicazione della "Griglia di rilevazione" prescritta nella sezione "*Società trasparente*" del sito aziendale.

Il RPCT ha svolto le attività di monitoraggio previste dall'aggiornamento del PTPC per il triennio 2024-2026, concretizzate con l'esame dei flussi informativi trimestrali provenienti dalle Strutture Organizzative della Società, le verifiche sull'attuazione delle misure obbligatorie e sulle ulteriori misure di prevenzione, nonché i controlli sullo stato delle pubblicazioni di dati e documenti nella sezione "*Società trasparente*" del sito internet aziendale.

### **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001**

Nel corso del secondo semestre del 2024 si è proceduto all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (MOGC), tenuto conto dell'intervenuto nuovo assetto organizzativo decorrente dal 1° luglio 2024; la documentazione relativa, Parte Generale e Parti Speciali, è stata approvata dal CdA nella seduta del 20 dicembre 2024.

Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del Modello sono affidate a un organismo collegiale (Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo. Come previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1635 del 13 ottobre 2017, e recepito conseguentemente dallo Statuto della Società, l'Organismo di Vigilanza, previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, può essere monocratico o collegiale ed è nominato dall'Assemblea dei Soci per tre esercizi nel rispetto dell'equilibrio fra generi. I componenti durano in carica per tre esercizi e sono rinominabili.

L'Organismo di Vigilanza di Trentino Digitale, composto da tre membri, è stato riconfermato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Trentino Digitale dell'11 maggio 2022.

Nel corso dell'anno 2024 è proseguita l'erogazione in modalità in presenza dei corsi di base, in materia di responsabilità amministrativa (MOG 231) rivolta al personale neoassunto, ed è stata impostata e condotta, in collaborazione con l'OdV, l'erogazione di formazione specifica in materia di responsabilità amministrativa (MOG 231) e di prevenzione della corruzione tramite Webinar con il coinvolgimento di tutto il personale aziendale individuato (200 persone).

Con frequenza trimestrale sono stati altresì attivati i flussi informativi dalle Strutture Organizzative della Società e destinati all'Organismo di Vigilanza per le attività di controllo di competenza.

### **Codice Etico e di comportamento interno**

Trentino Digitale dispone di un proprio Codice Etico e di comportamento interno, parte integrante sia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottato ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sia del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), come misura di prevenzione prevista dalla L.190/2012. Il Codice Etico è stato predisposto ex novo nel corso del 2018 per adeguarlo al nuovo assetto societario conseguente alla fusione di Informatica Trentina S.p.A. e Trentino Network S.r.l. ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2018 e successivamente aggiornato in data 12 marzo 2021.

Con delibera di G.P. n. 1514 di data 27 settembre 2024 avente oggetto "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia", la Provincia Autonoma di Trento ha approvato il Nuovo codice di comportamento applicabile oltreché ai dipendenti provinciali anche ai dipendenti degli enti pubblici strumentali della Provincia Autonoma di Trento.

Si rimane in attesa per il 2025 della delibera di G.P. con l'adeguamento delle disposizioni del Nuovo Codice alle specificità delle società partecipate provinciali, chiamate a loro volta ad adattare ulteriormente in funzione del proprio contesto interno.

### **Segnalazioni d'illecito ("whistleblower")**

Trentino Digitale si è dotata della procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti e misure a tutela del segnalante (il c.d. whistleblower), conforme alla nuova Direttiva (UE) 2019/1937 (c.d. "Direttiva Whistleblowing") e al successivo Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione che hanno riformato la materia del whistleblowing.

Con riferimento alle misure specifiche di prevenzione definite all'interno del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza per il triennio 2024 – 2026 e del Modello Organizzativo e Gestionale – Parte generale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, è in vigore la nuova procedura "231- PR-WB 02.0 - Gestione segnalazioni di illeciti e misure a tutela del segnalante" con decorrenza dal 15 luglio 2023

La procedura costituisce parte integrante del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.lgs. 231/01 della Società.

*«...programmi di responsabilità sociale d'impresa».*

Su questa tematica, la Società si muoverà di concerto con le direttive che dovessero arrivare dalla Provincia autonoma di Trento.



## 6. Conclusioni

La Società con la presente relazione ritiene di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa, sottolineando che sui punti di cui all'articolo 6, commi da 2 a 5, l'attuale assetto appare già sostanzialmente coerente a quanto prescritto.

In un'ottica di continuo miglioramento, Trentino Digitale ribadisce il proprio impegno a sviluppare e perfezionare il proprio approccio ai temi sopra menzionati, grazie anche alla costante attività di controllo del Collegio Sindacale, alle indicazioni e direttive della Provincia autonoma di Trento e al pregnante controllo analogo operato dai Soci partecipanti.





Via G. Gilli 2, 38121 Trento | +39 0461 800111  
tndigit@tndigit.it | tndigit@pec.tndigit.it  
[www.trentinodigitale.it](http://www.trentinodigitale.it)